



ALLEGATO A COSI' COME MODIFICATO DALLA DGR N. 930 DEL 23 GIUGNO 2017

DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 8 APRILE 2010
recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

DECRETO 11 NOVEMBRE 2011
Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP

criteri per la composizione delle commissioni di degustazione incaricate dell'esame organolettico per i vini DOP

Indice

1) Premessa	1
2) Definizioni	2
3) Aggiornamento delle commissioni di degustazione dei vini DO	2
4) Individuazione e nomina dei presidenti delle commissioni di degustazione dei vini DO	2
5) Prima iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori	3
6) Composizione e funzionamento delle commissioni	5
7) Attività/procedure	5
Modello di Domanda per incarico a Presidente e Presidente supplente delle Commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC della Regione Veneto	7
Modello di Domanda di iscrizione iniziale all'Elenco regionale dei tecnici/esperti degustatori dei vini DOCG E DOC della Regione Veneto	10

1) Premessa

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 11 novembre 2011, in attuazione di quanto stabilito all'articolo 15, commi 5 e 6 del d.lgs n. 61/2010, sono state adottate, tra l'altro, le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici e organolettici riguardanti i vini DOCG e DOC, e sono state definite altresì le disposizioni di indirizzo nazionale inerenti i criteri per il riconoscimento ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini DO.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 13 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, è stato approvato il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario ai fini dell'idoneità e/o certificazione delle produzioni vitivinicole DOP e IGP.

I vini possono essere designati e presentati con la pertinente denominazione di origine solo dopo essere stati sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La certificazione ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.

Il prelievo dei vini da sottoporre alla certificazione ha luogo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto ministeriale e con le procedure di cui al manuale del competente Organismo di controllo incaricato, così come approvato da Accredia.

Espletate le previste attività, analisi chimico-fisica ed esame organolettico, la competente struttura rilascia il parere di conformità ai fini del processo di certificazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 del Decreto ministeriale, il prelievo per una partita di prodotto da certificare può aver luogo non prima che la medesima partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione.

2) Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, si intende per :

- a) decreto: il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia 11 novembre 2011 relativo alla disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP;
- b) DOCG: denominazione di origine controllata e garantita ;
- c) DOC: denominazione di origine controllata
- d) vini DO o DO: i vini a denominazione di origine controllata e garantita e i vini a denominazione di origine controllata;
- e) OdC: l'Organismo di controllo incaricato;
- f) Commissioni: le commissioni di degustazione dei vini DO di cui all'art. 5 del Decreto;
- g) commissari: i tecnici degustatori e gli esperti degustatori;
- h) Sezione: la Sezione competitività sistemi agroalimentari del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, della Regione del Veneto.

3) Aggiornamento delle commissioni di degustazione dei vini DO

I campioni di vino idonei dal punto di vista analitico sono sottoposti all'esame organolettico delle commissioni di degustazione dei vini DO, di cui all'allegato B del presente provvedimento.

Tenuto conto della complessità del processo di certificazione in relazione alla numerosità dei campioni di vini da sottoporre all'esame organolettico ed alla distribuzione dell'attività nell'arco dell'anno, la Sezione su segnalazione dettagliata del competente OdC, adegua l'elenco delle commissioni di cui al predetto allegato B.

Le commissioni ed i relativi presidenti e presidenti supplenti rimangono in carica 3 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e fintanto non vengano adottati i provvedimenti di rinnovo le commissioni proseguono nelle loro attività.

4) Individuazione e nomina dei presidenti e dei relativi supplenti delle commissioni

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto ministeriale 11 novembre 2011, la Direzione Agroalimentare provvede alla nomina dei presidenti e supplenti delle commissioni di degustazione sulla base delle esigenze rappresentate dagli Organismi di Controllo per le relative DOCG e DOC. Gli OdC possono individuare, attingendo dagli elenchi dei tecnici degustatori, i soggetti che posseggono i requisiti ritenuti idonei al fine di ricoprire l'incarico di presidente o supplente.

Successivamente gli OdC devono inviare formalmente alla Regione Veneto - Direzione Agroalimentare l'elenco dei nominativi individuati motivando la suddetta scelta.

La Regione Veneto, valutati gli elenchi e le relative motivazioni nomina il presidente di ciascuna commissione ed il supplente.

I presidenti e presidenti supplenti incaricati sono tenuti a comunicare alla competente Direzione ogni informazione utile all'aggiornamento del predetto allegato B, ivi comprese le dimissioni dall'incarico¹.

5) Prima iscrizione all' "Elenco dei tecnici degustatori" e all' "Elenco degli esperti degustatori"

Così come stabilito all'articolo 6 del decreto, per l'iscrizione al:

1. "Elenco dei tecnici degustatori" sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
 - diploma di enologo;
 - diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;
 - diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;
 - titoli equipollenti conseguiti all'estero;
 - b) l'esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l'indicazione delle denominazioni per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale.
2. "Elenco degli esperti degustatori" sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) la partecipazione ad almeno un corso organizzato da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute, operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;
 - b) l'esercizio dell'attività di degustazione per almeno un biennio antecedente alla data di presentazione della domanda per la denominazione interessata.

Ai fini dell'iscrizione agli elenchi, i richiedenti devono possedere la onorabilità necessaria, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994 n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale."

Si evidenzia che tale onorabilità non sussiste per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e per coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il soggetto richiedente al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1. b) e 2. a) e b) è tenuto ad allegare alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il periodo minimo prescritto.

A titolo esemplificativo, la documentazione atta a dimostrare l'esperienza professionale di degustazione di cui ai punti 1. b) e 2 può riguardare le seguenti casistiche:

- esperienze professionali (con rapporto di dipendenza o libera professione) di degustazioni effettuate in aziende che operano nel processo di trasformazione, affinamento ed imbottigliamento dei vini a DOC e DOCG ottenuti in Regione Veneto;
- partecipazione a degustazioni organizzate e certificate da associazioni riconosciute operanti nel settore della degustazione;

¹ Paragrafo 4 "Individuazione e nomina dei presidenti e dei relativi supplenti delle commissioni" dell'allegato A alla DGR 1142 del 1° luglio 2014 sostituito integralmente dall'Allegato A alla DGR n. 930 del 23 giugno 2017.

- partecipazione in qualità di membro di giuria in concorsi enologici, svolti secondo la normativa vigente (legge n. 164/92 e Decreto legislativo n. 61/2010);
- partecipazione in qualità di membro di giuria in concorsi enologici, diversi da quelli riferiti al trattino precedente ma gestiti secondo le procedure dell'associazione enologici ed enotecnici italiani;
- esperienze professionali di degustazione effettuate nel settore della ristorazione o vendita di prodotti enologici.

Come previsto dal decreto, tali requisiti devono essere posseduti del richiedente per almeno un biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

I soggetti interessati ed aventi i requisiti di cui sopra, presentano, a far data dall'approvazione del presente provvedimento, istanza alla Sezione utilizzando l'apposito modello (*domanda per l'iscrizione iniziale agli "Elenchi regionali dei tecnici e degli esperti degustatori dei vini DOCG e DOC della Regione Veneto*), parte del presente Allegato A.

La predetta Sezione nei 45 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, provvede all'istruttoria verificandone la rispondenza amministrativa e documentale di cui ai punti 1. e 2.. Terminata l'istruttoria e nel caso siano soddisfatti tutti i requisiti previsti, adotta il provvedimento di iscrizione del soggetto all'apposito elenco regionale, con l'indicazione delle denominazioni per le quali è comprovata l'esperienza, aggiornando a tal fine gli allegati C e D del presente provvedimento.

La competente Sezione provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive, verificando almeno il 10% delle dichiarazioni riferite alle istanze di cui sopra.

I tecnici e gli esperti di cui agli allegati C e D del presente provvedimento, sono tenuti a comunicare alla competente Sezione ogni informazione utile all'aggiornamento del predetto allegato, ivi comprese le dimissioni dall'incarico.

6) Composizione e funzionamento delle commissioni

Le commissioni operano presso le strutture di controllo autorizzate ad effettuare i controlli per i vini delle DO venete, ai sensi del DM 14 giugno 2012.

Ciascuna commissione è composta dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal segretario e dal relativo supplente. Il presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori.

Sia il presidente e il relativo supplente, sia il segretario e il relativo supplente, restano in carica per un triennio a partire dalla data di adozione del provvedimento di incarico. Tale disposizione si applica anche ai soggetti di cui all'allegato B al presente provvedimento, a partire dalla data di approvazione dello stesso provvedimento.

7) Attività/procedure

Sono sottoposti all'esame organolettico solo i campioni idonei dal punto di vista analitico.

L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DO, è utilizzato a tal fine lo schema di valutazione di cui all'allegato 3 del decreto.

Tenuto conto dei termini del procedimento stabiliti dall'articolo 8 del decreto, il processo di certificazione, ivi compresi gli esami analitico ed organolettico del singolo campione, si deve concludere

- a) entro 12 giorni lavorativi per i vini novelli;
- b) entro 20 giorni lavorativi per tutti gli altri vini

dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo da parte della struttura di controllo.

In considerazione delle specificità territoriali e della numerosità dei campioni da analizzare per talune denominazioni, soprattutto in determinati periodi dell'anno, il competente OdC è autorizzato ad attivare commissioni in grado di analizzare più denominazioni anche di territori diversi, al fine di assicurare

tempestività nel processo di certificazione, in coerenza con le necessità di gestione commerciale del prodotto.

Lo svolgimento delle attività da parte dell'OdC deve rispondere al principio di trasparenza e imparzialità sia nella rotazione delle commissioni, e quindi dei presidenti e relativi supplenti, sia nella convocazione dei tecnici che degli esperti degustatori.

L'OdC deve garantire l'anonimato dei campioni degustati e nel caso di campioni rivedibili è tenuto a sottoporli all'esame di una commissione diversa da quella che ha emesso il parere di revedibilità. Devono essere adottate misure tali da evitare ogni possibile conflitto d'interesse. È pertanto opportuno, fermo restando le esigenze organizzative, che non siano sottoposti all'esame di una determina commissione campioni di vini per i quali i componenti abbiano partecipato al processo produttivo.

L'OdC deve tenere registrazione puntuale delle attività dell'intero processo di analisi chimico fisica ed organolettica, ai fini anche delle verifiche disposte dal competente ufficio dell'ICQRF e dalla struttura regionale incaricata. Le informazioni riguardano:

- le modalità e i tempi del prelievo,
- il risultato dell'analisi,
- l'anonimizzazione dei campioni,
- la conservazione dei campioni ai fini della degustazione,
- le modalità di rotazione delle commissioni e dei relativi componenti,
- la composizione delle singole commissioni e la relativa attività,
- la verbalizzazione delle attività delle commissioni,
- altre informazioni previste dal manuale dell'Organismo di controllo.

Riguardo alle attività dei presidenti e relativi supplenti e dei tecnici/esperti, il competente OdC deve tenere apposita registrazione delle motivazioni comunicate dai soggetti convocati in merito all'eventuale rinuncia a partecipare ai lavori. Qualora le assenze diventino sistematiche (a partire almeno da 5 rinunce consecutive non giustificabili per motivi di salute o altre situazioni eccezionali, oppure non si presentano alla degustazioni senza preavviso per 5 volte, pur resisi disponibili) oppure il comportamento non sia coerente con l'incarico, gli OdC sono tenuti a darne comunicazione tempestiva alla competente Sezione che provvederà a recapitare apposito richiamo al soggetto interessato e qualora fosse necessario provvederà alla cancellazione del nominativo dai pertinenti elenchi.

La Sezione valuterà altresì, sulla base di segnalazioni esaustive e motivate degli OdC, la eventuale esclusione dei presidenti e relativi supplenti e dei commissari dai pertinenti elenchi nei casi in cui il soggetto:

- non si attenga al principio di riservatezza,
- i giudizi/valutazioni siano riscontrati ripetutamente incoerenti, sulla scorta di procedure statisticamente significative di monitoraggio delle prestazioni codificate dall'OdC.

L'OdC tenuto conto delle disposizioni di cui al punto 2, sesto trattino del deliberato ed in relazione a quanto stabilito all'articolo 6 di ciascun disciplinare, provvede periodicamente, in collaborazione con i competenti Consorzi di tutela e con soggetti -pubblici e privati- specializzati nella specifica materia, ad organizzare apposite attività formative di degustazioni al fine di uniformare i giudizi dei commissari. Riguardo agli obiettivi dell'iniziativa, possono essere adottate apposite linee guida per la valutazione dei caratteri sensoriali di cui ai pertinenti articoli 6 dei disciplinari di produzione, con particolare riferimento per esempio agli aspetti della "tipicità" dei prodotti posti in degustazione.

Per le attività di cui sopra l'OdC dovrà prendere in esame campioni che rappresentano lo standard della pertinente denominazione di origine, nonché campioni della medesima denominazione valutati "non idonei". L'OdC può fare riferimento anche ad altre modalità di formazione dei commissari, sempreché le iniziative siano funzionali a soddisfare le esigenze di preparazione all'attività di certificazione.

In considerazione di quanto stabilito dal provvedimento di approvazione del presente allegato, ciascun OdC è tenuto a provvedere alla formazione e valutazione dei commissari, in particolare dei nuovi iscritti, informando preventivamente la competente Sezione regionale riguardo ai predetti programmi ed una volta terminati, gli esiti dell'attività formativa.

I componenti la commissione sono tenuti alla riservatezza e non possono durante l'attività svolta in attuazione delle disposizioni recate dal decreto, formulare indicazioni o giudizi in merito ai campioni da certificare, sempre che non siano attinenti con la procedura.

Modello di Domanda di iscrizione iniziale
Elenco regionale dei tecnici/esperti degustatori dei vini DOCG E DOC della Regione Veneto

<p>Alla REGIONE DEL VENETO</p> <p>Sezione competitività sistemi agroalimentari</p> <p>Via Torino,110</p> <p>30172 Mestre VE</p> <p>PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it</p> <p><i>[per chi non fosse tenuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 "Disposizioni relative alle comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata.", la domanda può essere inviata a mezzo lettera (ev. raccomandata a.r.) o telefax al seguente numero: 041.2795575]</i></p>	Marca da bollo € 16,00
---	------------------------------

Oggetto: **Domanda di iscrizione iniziale al**

- **"Elenco regionale dei tecnici degustatori vini DOCG e DOC della Regione Veneto"**
 - **"Elenco regionale degli esperti degustatori vini DOCG e DOC della Regione Veneto"**
- (art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 61/2010, art. 6 D.M. 11/11/2011)

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____, prov. [__], il [__]/[__]/[____] residente in _____, prov. [__], via/piazza _____, n. _____,
 tel [____]/[____], cell. [____]/[____], PEC _____
 fax [____]/[____], ulteriore recapito e-mail _____

CF

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

recapito (se diverso dalla residenza) _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

CHIEDE

di essere iscritto nell'Elenco regionale dei (barrare la voce che interessa):

1) **tecnici**

2) **esperti**

degustatori dei vini a DOCG E DOC della Regione Veneto (art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 61/2010, art. 6 D.M. 11/11/2011, Deliberazione n. _____ del 2014 per le seguenti denominazioni di origine:

A tal fine

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall' art. 26 della Legge n. 15/98,

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa), di cui allega copia

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia

conseguito presso _____; in data: ____/____/____

diploma di enotecnico

conseguito presso _____; in data: ____/____/____

diploma di enologo

conseguito presso _____; in data: ____/____/____

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico

conseguito presso _____; in data: ____/____/____

diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico

conseguito presso _____; in data: ____/____/____

titolo equipollente conseguito all'estero (specificare) _____

conseguito presso _____; in data: ____/____/____ (*)

(*) in tal caso indicare (atto ministeriale con il quale è stato reso equipollente il titolo _____ al titolo di _____ pubblicato in GU) o documentazione della competente autorità consolare italiana, che ha rilasciato l'eventuale dichiarazione di valore e legalità del titolo di studio medesimo.

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti, di cui allega copia della relativa documentazione

di aver partecipato al corso di degustazione vini organizzato da _____

_____ e di averlo superato con esito positivo in data ____/____/____;

di avere esercitato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, l'attività di degustazione per le seguenti denominazioni di origine, presso:

DICHIARA inoltre

- di non avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640 bis del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, ovvero di aver riportato condanne penali per le quali è intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- di non incorrere nei casi di incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi previsti dall'art. 53 del D.lgs 30/03/2001, n.165 "Norme penali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel DM 11 novembre 2011 e delle procedure amministrative relative alla gestione degli elenchi regionale dei tecnici e degli esperti degustatori dei vini a DOP ed in particolare:

- che l'iscrizione è subordinata alla verifica d'ufficio del possesso di tutti i requisiti dichiarati, in base alla normativa vigente;

- che qualsiasi variazione dei dati anagrafici e di contatto dichiarati/indicati nella domanda, nonché dei requisiti necessari per l'iscrizione, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto – Sezione competitività sistemi agroalimentari, Via Torino,110 30172 Mestre-Venezia.

luogo _____ data _____ firma (*) _____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, del DPR 445, del 28/12/2000

ALLEGA

1. copia del documento di identità in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza
2. la documentazione di cui i punti 1) e 2);

DICHIARA

che la documentazione allegata è conforme all'originale

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità delle copie all'originale (artt. 19 e 47 DPR 445 del 28/12/2000)

luogo _____ data _____ firma (*) _____

(*) La sottoscrizione è resa ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000.

Informativa ex art 13 D.lgs 30 giugno 2003, n. 196

La legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la gestione degli elenchi regionali dei tecnici o esperti degustatori dei vini DOP, di cui all'articolo 6 del DM 11 novembre 2011.

La gestione dei dati avviene sia su supporto informatico che su supporto cartaceo.

Gli elenchi regionali dei tecnici o esperti degustatori dei vini DOP prodotti in Veneto sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. I dati soggetti a pubblicazione sono i seguenti: cognome e nome, comune di residenza e riferimento della provincia per la/e denominazione di origine per la/e quale/i è abilitato il singolo soggetto.

Tali dati saranno inoltre comunicati agli Organismi incaricati del controllo delle singole DOP venete i quali potranno chiedere dati ed informazioni integrative per le necessità connesse con l'attività delle commissioni di degustazione di cui all'articolo 5 del DM 11 novembre 2011.

Il titolare del trattamento dei dati per la costituzione e pubblicazione degli elenchi è la Giunta regionale; il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari è responsabile del trattamento .